

ACC 10000/146/103

L.S.C /421 (M)

COLLECTIVE AGREEMENT - LUCCA

OCT. 1944 - AP. 1945

(u) COLLECTIVE AGREEMENT - LUCCA

OCT. 1944 - AP. 1945

LUCCA

- 1 ALL INDUSTRIES
- 2 PAPER WORK
- 3 METAL MECHANICAL
- 4 ALL INDUSTRIES
- 5 HOME WORK
- 6 MARBLE TRADES (PIETRASANTA VIAREGGIO)
- 7 CINEMA
- 8 BUILDING
- 9 WOOD WORK
- 10 TILE MAKING
- 11 MILLING & PASTA MAKING
- 12 TEXTILES

468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

864

9123X

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 aprile 1945 in Lucca,

t r a

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca rappresentata dal suo Commissario Magg. Geom. Raffaello Rambrini e dal Vice Commissario Cav. Tito Livio Magis, con l'intervento del Cav. Amedeo Petri Capo Gruppo Industriali Cotonieri e dall'Ing. Odoardo Lippi Capo Gruppo Industriale Tessile Varie, Canapa e Lino e Fibre Affini

e

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca rappresentata dai suoi segretari sigg. Cesare Angelini, Fausto Mario e Vanni Vannuccio con l'intervento del rappresentante del Sindacato Tessili di Lucca sigg. Gigli Carlo e di alcuni prestatori di opera

presa in esame la situazione salariale dei lavoratori addetti alle industrie cotoniere tessili varie e laniere della provincia di Lucca

in relazione all'accordo di massima stipulato in data 24/2/1945 a Roma tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro

tenuto conto dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane

si è convenuto quanto segue:

Art. I.

Agli operai dipendenti da industrie cotoniere, tessili varie e laniere della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga giornaliera l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni che regolano queste indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

a) uomini oltre i 18 anni		L. 112	giornalieri
b) uomini e donne capo famiglia anche se infer. ai 18 anni		" 112	"
c) donne non capo famiglia oltre i 18 anni		" 96	"
d) uomini e donne dai 16 ai 18 anni		" 70	"
e) uomini e donne fino ai 16 anni		" 50	"

Agli effetti della corrispondenza del "nuovo carovita" si intenderanno "capo famiglia" gli uomini e le donne di cui al punto b) risconosciuti tali ai sensi della legge sugli assegni familiari. Agli operai retribuiti a settimana, a quindicina, fissa, a doppia settimana o a mese l'indennità di cui sopra verrà corrisposta sulla base di 48 ore settimanali.

Art. II. Il "nuovo carovita" sarà corrisposto nel--
Agli assistenti e coadiuvatori il "nuovo carovita" sarà corrisposto nel--
la misura di cui L. 1550 bisettimnali anche se l'orario di lavoro adottato nell'azienda è inferiore alle 96 ore bisettimnali con l'intesa però che dalle L. 1550 suddette dovranno detrarsi tante quote di Lire 16, 15 quante sono le ore non lavorate dall'assistente o coadiuvatore per sua

dal suo Commissario Mago. con l'intervento del Cav. Amedeo Petri Capo
rio Cav. Tito Livio Magis, con l'intervento del Cav. Amedeo Petri Capo
Gruppo Industriali Cotonieri e dall'Ing. Odoardo Lippi Capo Gruppo In-
dustria li Tessile Varie, Campa e Lino e Fibre Affini

e

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca rappresentata dai suoi segreta-
ri sigg. Cesare Angelini, Fausto Mario e Vanni Vannuccio con l'interven-
to del rappresentante del Sindacato Tessili di Lucca sig. Gigli Carlo e
di alcuni prestatori di opera

presa in esame la situazione salariale dei lavoratori addetti alle industrie
cotoniere tessili varie e laniere della provincia di Lucca

in relazione all'accordo di massima stipulato in data 24/3/1945 a Roma
tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazio-
ne Generale Italiana del Lavoro

tenuto conto dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione
del prezzo politico del pane

si è convenuto quanto segue:

ART. 1.
Agli operai dipendenti da industrie cotoniere, tessili varie e laniere
della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga giornaliera l'in-
dennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni
che regolano queste indennità, una nuova indennità che si denominerà
"nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

a) uomini oltre i 18 anni		L. 112	giornalieri
b) uomini e donne capo famiglia anche se infer. ai 18 anni		" 112	" "
c) donne non capo famiglia oltre i 18 anni		" 96	" "
d) uomini e donne dai 16 ai 18 anni		" 70	" "
e) uomini e donne fino ai 16 anni		" 50	" "

Agli effetti della corrispondenza del "nuovo carovita" si intenderanno
"capo famiglia" gli uomini e le donne di cui al punto b) riconosciuti
tali ai sensi della legge sugli assegni familiari.
Agli operai retribuiti a settimana, a quindicina, fissa, a doppia setti-
mana o a mese l'indennità di cui sopra verrà corrisposta sulla base di
48 ore settimanali.

ART. 2.
Agli assistenti e coadiuvatori il "nuovo carovita" sarà corrisposto nel-
la misura di cui L. 1550 bisettimanali anche se l'orario di lavoro adotta-
to nell'azienda è inferiore alle 96 ore bisettimanali con l'intesa però
che dalle L. 1550 suddette dovranno detrarsi tante quote di Lire 16, 15
quante sono le ore non lavorate dall'assistente o coadiuvatore per sua
volontà o colpa.

ART. 3.
Il "nuovo carovita" sarà corrisposto secondo le norme ed i criteri di cui
al D.L. 2/11/1944 n. 303 sulla indennità di carovita. Nel caso di riqua-
ne di presentazione di lavoro dipendente da cause di forza maggiore (p.
es. temporanea interruzione di fornitura di energia elettrica, guasti a-
gli impianti ecc..) e da volontà o colpa del lavoratore "il nuovo caro-

vità" spetterà in tanti ottavi quante sono le ore di lavoro effettuate.

ART. 4.
L'indennità "nuovo carovita" sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza, della gratifica natalizia, delle ferie, ecc.
Detta indennità non è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale e assicurativo.

ART. 5.

Il "nuovo carovita" fissato nella misura di cui ai precedenti articoli I e 2 assorbe l'indennità caropane relativa al lavoratore dipendente, assorbe inoltre fino alla concorrenza del loro ammontare, oltre il compimento carovita di cui all'accordo provinciale 13/3/1943 ogni aumento di retribuzione corrisposto dalle aziende sia per proprie iniziative che per disposizioni generali successivamente al 31/12/1944, e sarà calcolato nell'applicazione di eventuali future provvidenze a favore dei lavoratori dell'industria derivanti da disposizioni di carattere generale comunque obbligatorie.

ART. 6.

Le ore di lavoro straordinarie che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche l'indennità di presenza, di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n. 303 e la indennità di "nuovo carovita" aggiungendo cioè alla retribuzione maggiorata per lavoro straordinario un ottavo dell'indennità di presenza, di carovita o di "nuovo carovita" per ogni ora di lavoro effettuato.

Le ore di lavoro straordinario saltuario o dipendente da causa di forza maggiore (quale interruzione di energia elettrica, guasti agli impianti, ecc.) continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

Nel caso in cui al I comma se le maggiorazioni per lavoro straordinario fossero state già aumentate per tener conto del mancato aumento della paga base, saranno rivedute le relative aliquote per proporzionarle alla nuova retribuzione.

Eventuali controversie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le Commissioni Interne.

ART. 7.

A modifica delle disposizioni vigenti, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n. 303 saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie, e, per i lavoratori licenziati successivamente al 16/3/1945, del trattamento di quiescenza a loro spettante. A tale ultimo effetto l'anzianità di servizio del lavoratore licenziato dopo il 16/3/1945 sarà distinta in due periodi.

I) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in fatto al 31/12/1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n. 303.

2) Per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al I comma del presente articolo, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/1944.

ART. 8.

ART. 5.

Il "nuovo carovita" fissato nella misura di cui ai precedenti articoli I e 2 assorbe l'indennità carovita al lavoratore dipendente, assorbe inoltre fino alla concorrenza del loro ammontare, oltre il complemento carovita di cui all'accordo provinciale 13/2/1945 ogni aumento di retribuzione corrisposto dalle aziende sia per propria iniziativa che per disposizioni generali successivamente al 31/12/1944, e sarà calcolato nell'applicazione di eventuali future provvidenze a favore dei lavoratori dell'industria derivanti da disposizioni di carattere generale comunque obbligatorie.

ART. 6.

Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche l'indennità di presenza, di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n. 303 e la indennità di "nuovo carovita" aggiungendo cioè alla retribuzione maggiorata per lavoro straordinario un ottavo dell'indennità di presenza, di carovita o di "nuovo carovita" per ogni ora di lavoro effettuato.

Le ore di lavoro straordinario saltuario o dipendente da causa di forza maggiore (quale interruzione di energia elettrica, guasti agli impianti, ecc.) continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

Nel caso in cui al I° comma se le maggiorazioni per lavoro straordinario fossero state già aumentate per tener conto del marcato aumento della paga base, saranno rivenute le relative aliquote per proporzionarle alla nuova retribuzione.

Eventuali controversie circa la natura e le cause del lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le Commissioni Interne.

ART. 7.

A modifica delle disposizioni vigenti, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n. 303 saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie, e, per i lavoratori licenziati successivamente al 16/2/1945, del trattamento di quiescenza a loro spettante. A tale ultimo effetto l'anzianità di servizio del lavoratore licenziato dopo il 16/2/1945 sarà distinta in due periodi.

I) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in fatto al 31/12/1944 e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n. 303.

2) Per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 2° comma del presente articolo, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/1944.

ART. 8.

Per il lavoro eseguito nelle ore notturne sarà corrisposta una indennità speciale (indennità pasto notturno) nella misura di L. 36. Detta indennità spetterà per intero nel caso che il lavoro sorpassi l'una di notte.

Sarà invece corrisposta in ragione di L.4,50 l'ora quando il lavoro non sorpassi l'una di notte.
In caso di interruzione di lavoro durante la notte per mancanza di energia, per guasti agli impianti o per altre cause di forza maggiore l'indennità di cui al presente articolo verrà corrisposta in ragione di L.4,50 per ogni ora effettivamente lavorata più una.

L'indennità di pasto spetta a decorrere dal 15 marzo 1945.

ART. 9.

Fino a quando dai competenti organi non saranno ricevute le misure dei sussidi da corrispondersi ai lavoratori ammalati, le aziende corrispondranno ai lavoratori stessi, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio addizionale pari al 50% del nuovo carovita di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo.

Tale sussidio spetterà per ogni giornata e per tutta la durata della malattia per un periodo massimo di 60 giorni.

Il disposto del presente articolo avrà applicazione a decorrere dal 16 aprile 1945.

ART. 10.

Il presente accordo ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 - 8 e 9 ha vigore dal 1/3/1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.to Angelini Cesare
Fausto Mario
Vanni Vannuccio

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.to Magg. R. Pambrini
" Cav. Titolo Livio Magis

p. IL SINDACATO TESSILI DI LUCCA

F.to Gigli Carlo

IL CAPO GRUPPO INDUSTRIALI
TESSILI VARIE

F.to Ing. Odoardo Linini

VERBALE DI ACCORDO

=====

Lucca 11
Molney & Pasta-making

Il giorno 27 aprile 1945 in Lucca, nella sede dell'associazione degli Industriali della Provincia di Lucca,

t r a

l'Associazione degli Industriali di Lucca, rappresentata dal Presidente Magg. Geo. R. Rambrini, con l'intervento dell'Ing. Giuseppe Silva del Molino S. Iacopo e del Sig. Giuseppe Sesti del Pastificio Cav. Luigi Sesti.

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca rappresentata dai suoi Segretari Sigg. Vanni Vannuccio e Fausto Mario e Cesare Angelini, con l'intervento di alcuni lavoratori dipendenti da industrie molitorie e pastifici della Provincia di Lucca in relazione all'accordo 24/2/1945 stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro, le quali hanno fissati i criteri di massima da seguirsi dalle Associazioni Territoriali nel movimento di adeguamento delle retribuzioni

tenute conto dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane

si è convenuto quanto appresso da valere per gli operai addetti ai molini e pastifici della Provincia di Lucca;

ART. I

Agli operai dipendenti delle industrie molitorie e della pastificazione della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga, l'indennità di presenza e l'indennità carovita secondo le disposizioni che regolano queste indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

- | | |
|---|-------------|
| a) uomini oltre i 18 anni | L. 15 l'ora |
| b) " e donne capo famiglia di qualunque età | " 15 " |
| c) donne non capo famiglia oltre i 18 anni | " 10 " |
| d) uomini e donne fino a 18 anni | " 8 " |

860

Agli effetti della corresponsione del "nuovo carovita" si intenderanno capo famiglia gli uomini e le donne di cui al punto b) riconosciuti tali ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Agli operai retribuiti a settimana, a doppia settimana, a quindicina fissa o a mese l'indennità di cui sopra verrà corrisposta sulla base di 48 ore settimanali.

- 2 -

ART.2

l'indennità "nuovo carovita" che sarà corrisposta per le ore di effettivo lavoro, sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro; pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza, della gratifica natalizia, delle ferie ecc.

Detta indennità non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale e assicurativo.

ART.3

Il "nuovo carovita" fissato nella misura di cui all'articolo 1 assorbe l'indennità carovita relativa al lavoratore dipendente; assorbe inoltre fino alla concorrenza del loro ammontare, oltre il complemento carovita di cui all'accordo Provinciale 13/2/1945, ogni aumento di retribuzione corrisposto dall'azienda sia propria iniziativa che per disposizioni generali successivamente al 31/12/1944, e sarà calcolato nell'applicazione di eventuali future provvidenze a favore dei lavoratori dell'industria derivanti da disposizioni di carattere generale comunque obbligatorie.

ART.4

Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche l'indennità di presenza, l'indennità carovita, di cui al D.L.L.2/II/1944 n.303 e l'indennità di nuovo carovita, aggiungendo cioè alla retribuzione maggiorata per lavoro straordinario un ottavo delle indennità di presenza e di carovita e l'indennità "nuovo carovita" per ogni ora di lavoro straordinario saltuario o dipendenti da cause di forza maggiore quali l'interruzione di energia elettrica, guasto al macchinario ecc.; continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti. Eventuali controversie circa la natura e le cause per lavoro straordinario saranno esaminate e conciliate tra le aziende e le Commissioni Interne.

ART.5

A modifica delle disposizioni vigenti, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita di cui al D.L.L.2/II/1944 n.303 saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie, e per gli altri operai licenziati successivamente al 16/2/1945, del trattamento di quiescenza a loro spettante.

A tale ultimo effetto l'anzianità di servizio del lavoratore licenziato dopo il 16/2/1945 sarà distinto in due periodi:

1°) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata

- 3 -

alla retribuzione come in atto al 31/12/1944, e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D.L. 2/11/1944 n. 303;

- 2°) per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma del presente articolo, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/1944.

ART. 6

Per il lavoro eseguito nelle ore notturne sarà corrisposta agli operai una indennità speciale (indennità di pasto) nella misura di Lire 40.=-

Detta indennità spetterà per intero nel caso che il lavoro sorpassi l'una di notte; sarà invece corrisposta in ragione di L. 4,50 l'ora quando il lavoro non sorpassi l'una di notte.

In caso di interruzione di lavoro durante la notte per mancanza di energia elettrica, per guasti agli impianti o per altre cause di forza maggiore, l'indennità di cui al presente articolo verrà corrisposta in ragione di L. 4,50 per ogni ora effettivamente lavorata più una.

L'indennità di pasto non spetterà in tutti i casi nei quali il lavoro dovrà essere eseguito di notte per motivi di forza maggiore.

ART. 7

Il presente accordo ha decorrenza, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 5 del 24/4/1945.

Le parti stipulanti rimangono pienamente d'accordo che se la locale Sepral non provvederà al più presto alla revisione dei dati di macinazione e pastificazione apportando agli stessi le maggiorazioni conseguenti all'applicazione del presente contratto, questo si intenderà nullo dalla data cui l'Associazione degli Industriali invierà alla Camera Confederale del Lavoro comunicazione scritta di disdetta.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

E/to Fausto Mario
Vanni Vannuccio
Angelini Cesare

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

E/to R. Vambriani

858

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 aprile 1945 in Lucca, nella Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca

l'Associazione Libera degli Industriali della Provincia di Lucca, rappresentata dal Commissario Magg. Geom. R. Fambrini, assistito dal dr. Luigi Marchi in rappresentanza del Comm. Elia Bertolli Capo Gruppo Industriali Prod. di Laterizi e con l'intervento del Rag. Aldo Francesconi della S.A. F.lli Francesconi e del sig. A. Consani rappresentante della ditta Petri e Consani e il Sig. Tori della Ditta Sainati e Tori

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca, rappresentata dai suoi segretari sigg. Cesare Angelini, Vanni Vannuccio e Fausto Mario con l'intervento di alcuni lavoratori laterizi, riconoscendo l'opportunità di procedere all'adeguamento delle retribuzioni tenuto conto anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane in base alle direttive di massima concordate in data 24/2/1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confedrazione Italiana del Lavoro

si è convenuto quanto appresso da valere per gli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di laterizi nella provincia di Lucca:

ART. 1.

Agli operai dipendenti da industrie produttrici di laterizi della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni che regolano questa indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

uomini oltre i 18 anni		L. 15	1'ora
donne oltre i 18 anni capo famiglia		" 15	"
donne non capo famiglia oltre i 18 anni		" 11	"
uomini e donne dai sedici ai 18 anni		" 7	"
uomini e donne fino ai 16 anni		" 4	"

Si intenderà capo famiglia l'operaio riconosciuto tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

ART. 2.

L'indennità nuovo carovita, che sarà corrisposta per le ore di effettivo lavoro sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza della gratifica natalizia, delle ferie, ecc.
Detta indennità non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

ART. 3.

Il "nuovo carovita" fissato nelle misure di cui all'articolo 1 assorbe l'indennità carovita relativa al lavoratore dipendente; assorbe inoltre

sentate dal Commissario Magg. Geom. R. Fambrini, assistito dal dr. Luigi Marchi in rappresentanza del Comm. Elia Bertolli Capo Gruppo Industriali Prod. di Laterizi e con l'intervento del Rag. Aldo Francesconi della S.A. F.lli Francesconi e del sig. A. Consani rappresentante della ditta Petri e Consani e il Sig. Tori della Ditta Sainati e Tori

la Camera Confederale del lavoro di Lucca, rappresentata dai suoi segretari sigg. Cesare Angelini, Vanni Vannuccio e Fausto Mario con l'intervento di alcuni lavoratori laterizi, riconosciuta l'opportunità di procedere all'adeguamento delle retribuzioni tenuto conto anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane in base alle direttive di massima concordate in data 24/2/1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confedrazione Italiana del Lavoro si è convenuto quanto appresso da valere per gli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di laterizi nella provincia di Lucca:

ART. 1.

Agli operai dipendenti da industrie produttrici di laterizi della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni che regolano questa indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

uomini oltre i 18 anni		L. 15 l'ora
donne oltre i 18 anni capo famiglia		" 15 "
donne non capo famiglia oltre i 18 anni		" 11 "
uomini e donne dai sedici ai 18 anni		" 7 "
uomini e donne fino ai 16 anni		" 4 "

Si intenderà capo famiglia l'operaio riconosciuto tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

ART. 2.

L'indennità nuovo carovita, che sarà corrisposta per le ore di effettivo lavoro sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza della gratifica natalizia, delle ferie, ecc. Detta indennità non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo.

ART. 3.

Il "nuovo carovita" fissato nelle misure di cui all'articolo 1 assorbe l'indennità carovita relativa al lavoratore dipendente; assorbe inoltre fino all'occorrenza del loro ammontare, oltre il complemento carovita di cui all'accordo provinciale 13/2/1945 ogni aumento di retribuzione corrisposto dall'azienda sia per propria iniziativa che per dispesizione generale successivamente al 31/12/1943 e sarà calcolato nell'applicazione di eventuali future provvidenze a favore dei lavoratori dell'industria derivanti da disposizioni di carattere generale comunque obbligatorie.

ART. 4.

Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria anche l'indennità di presenza, l'indennità di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n.303 e l'indennità di "nuovo carovita" aggiungendo cioè alla retribuzione maggiorata per la di "nuovo carovita" un ottavo della indennità di presenza e di carovita. Il lavoratore straordinario per ogni ora di lavoro straordinario la quota oraria di "nuovo carovita" per ogni ora di lavoro straordinario effettiva.

Con riferimento all'articolo 5 del contratto collettivo provinciale di Lavoro 29/12/1940, agli effetti del presente articolo si intenderà la che voro straordinario, nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre, quello che supera le 10 ore giornaliere.

ART. 5.

A modifica delle disposizioni vigenti, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n.303 saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie e, per gli operai licenziati successivamente al 16/2/1945 del trattamento di quiescenza a loro spettante.

A tale ultimo effetto l'anzianità di servizio del lavoratore licenziato dopo il 16/2/1945 sarà distinta in due periodi:

- 1) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31/12/1944 e cioè con l'esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali l'indennità di presenza, e quella di carovita di cui al D.L.L. 2/11/1944 n.303;
- 2) per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicato al 1° comma del presente articolo, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/1944.

ART. 6.

Il presente accordo, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'articolo 5, ha vigore dal 24 aprile 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

R.to Cesare Angelini
Fausto Mario
Vanni Vannuccio

P.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

R.to Magg. Geom. R. Fanbrini

VERBALE DI ACCORDO

Lucca
Wood work
Il giorno 3 maggio 1945 nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca tra

l'Associazione stessa rappresentata dal Presidente Magg. Geom. Raffaello Farbrini con l'intervento del sig. Anichini Tarcisio Capo Gruppo Industria-
li del Legno e dei sigg. Federico Asciutti della Soc. An. Umberto Ascit-
ti e Dovichi Archimede della ditta omonima e

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca rappresentata dai suoi segretari sigg. Angelini Cesare, Vanni Vannuccio e Fausto Mario con l'intervento di alcuni lavoratori dell'industria del legno

presa in esame la situazione degli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane esercenti l'industria del legno in Provincia di Lucca

in relazione all'accordo 24/2/1945 stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, le quali hanno fissato i criteri di massima da seguirsi dalle Associazioni Territoriali nel movimento di adeguamento delle retribuzioni

tenuto conto anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane

si è convenuto quanto appresso da valere per gli operai addetti alle aziende industriali, artigiane e imprese cooperative esercenti l'industria del legno in Provincia di Lucca.

ART. I.

Agli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria del legno in provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni che regolano queste indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

Uomini oltre i 18 anni e donne capo famiglia oltre i 18 anni	L. 10 l'ora
Donne non capo famiglia oltre i 18 anni	" 10 "
Uomini e donne fino ai 18 anni	" 5 "

agli effetti della corrispondenza del "nuovo carovita" si intenderà capo famiglia la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Agli operai retribuiti a settimana, a doppia settimana, a quindicina fissa o a mese l'indennità di cui sopra sarà corrisposta sulla base di 48 ore settimanale.

ART. II.
L'indennità "nuovo carovita" che sarà corrisposta per le ore di effettivo lavoro sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro; pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza, della pensione vitalizia, delle ferie ecc.

Ambrini con l'intervento del sig. Anichini Tarasio Capo Gruppo Industria-
li del Legno e dei sigg. Federico Ascutti della Soc. An. Umberto Ascint-
ti e Dovichi Archimede della ditta omonima
e

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca rappresentata dai suoi segreta-
ri sigg. Angelini Cesare, Vanni Vannuccio e Fausto Mario con l'intervento
di alcuni lavoratori dell'industria del legno

presa in esame la situazione degli operai dipendenti da aziende industria-
li e artigiane esercenti l'industria del legno in Provincia di Lucca

in relazione all'accordo 24/2/1945 stipulato tra la Confederazione Gene-
rale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del
Lavoro, le quali hanno fissato i criteri di massima da seguirsi dalle
Associazioni Territoriali nel movimento di adeguamento delle retribuzioni

tenuto conto anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'aboli-
zione del prezzo politico del pane

si è convenuto quanto appresso da valere per gli operai addetti alle a-
ziende industriali, artigiane e in rese cooperative esercenti l'industria
del legno in Provincia di Lucca.

ART. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e succ. cooperati-
ve esercenti l'industria del legno in provincia di Lucca sarà corrisposta
oltre la paga; l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo
le disposizioni che regolano queste indennità, una nuova indennità che si
denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

Uomini oltre i 18 anni e donne capo famiglia oltre i 18 anni -	L. 15 l'ora
Donne non capo famiglia oltre i 18 anni	" 10 "
Uomini e donne fino ai 18 anni	" 5 "

agli effetti della corrispondenza del "nuovo carovita" si intenderà capo
famiglia la donna riconosciuta tale ai sensi della legge sugli assegni fa-
migliari.

Agli operai retribuiti a settimana, a doppie settimana, a quindicina fissa
o a mese l'indennità di cui sopra sarà corrisposta sulla base di 48 ore
settimanale.

ART. 2.

L'indennità "nuovo carovita" che sarà corrisposta per le ore di effettivo
lavoro sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come
retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro; pertanto di essa
non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza, della
gratifica natalizia, delle ferie ecc.

Detta indennità non è soggetta a trattenute e contributi di carattere so-
ciale e assicurativo.

ART. 3.

Il "nuovo carovita" fissato nella misura di cui all'art. 1 assorbe l'inden-
nità carovita relativa al lavoratore dipendente; assorbe inoltre fino alla
concorrenza del loro ammontare, oltre il complemento carovita di cui al

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 aprile 1945 il Lucca

Lucca 8
Baldry
L'Associazione Libera degli Industriali di Lucca, rappresentata dal Commissario Magg. Geom. Raffaello Rambrini, assistito dall'ing. Borrione Camillo e dall'ing. Giannini e dal sig. Gemignani Filippo

e
la Camera Confederale del Lavoro di Lucca, rappresentata dai suoi Segretari Sigg. Angelini Cesare, Fausto Mario e Vanni Vannuccio con l'intervento di alcuni lavoratori edili

riconosciuta l'opportunità di procedere all'adeguamento delle retribuzioni tenuto conto anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane

in base alle direttive di massima concordata in data 24/2/1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro

si è convenuto quanto segue da valere per gli operai dipendenti dalle industrie edili e Soc. Cooperative similari della Provincia di Lucca.

ART. I.

Agli operai dipendenti da industrie edili della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni che regolano questa indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

Uomini Capo famiglia di qualunque età	L. 15 orarie
" oltre i 20 anni	" 15 "
" dai 18 ai 20 anni	" 15 "
ragazzi fino ai 18 anni	" 8 "

Agli effetti della corrispondenza del "nuovo carovita" si intenderà calcolato l'operaio riconosciuto tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Agli operai retribuiti a settimana, a doppia settimana, a quindicina fissa o a mese l'indennità di cui sopra verrà corrisposta sulla base di 48 ore settimanali.

ART. 2.
L'indennità "nuovo carovita" che sarà corrisposta per le ore di effettivo lavoro, sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza, della gratifica natalizia, delle ferie, ecc.
Detta indennità non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

ART. 3.

Il "nuovo carovita" fissato nella misura di cui all'articolo 1° assorbe caropane relativa al lavoratore dipendente, assorbe inoltre fino alla concorrenza del loro ammontare, oltre il complemento carovita di cui all'accordo Provinciale 13/2/1945, ogni aumento di retribuzione corrisposto

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca, rappresentata dai suoi Segretari Sigg. Angelini Cesare, Fausto Mario e Vanni Vannuccio con l'intervento di alcuni lavoratori edili

riconosciuta l'opportunità di procedere all'adeguamento delle retribuzioni tenuto conto anche dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane

in base alle direttive di massima concordate in data 24/2/1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale del Lavoro

si è convenuto quanto segue da valere per gli operai dipendenti dalle industrie edili e Soc. Cooperative similari della Provincia di Lucca.

ART. I.

Agli operai dipendenti da industrie edili della Provincia di Lucca sarà corrisposta oltre la paga, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita secondo le disposizioni che regolano questa indennità, una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente:

Uomini Capo famiglia di qualunque età	L. 15 orarie
" oltre i 20 anni	" 15 "
" dai 18 ai 20 anni	" 15 "
ragazzi fino ai 18 anni	" 8 "

Agli effetti della corrispondenza del "nuovo carovita" si intenderà calcolata la famiglia l'operaio riconosciuto tale ai sensi della legge sugli assegni familiari.

Agli operai retribuiti a settimana, a doppia settimana, a quindicina fissa o a mese l'indennità di cui sopra verrà corrisposta sulla base di 48 ore settimanali.

ART. 2.

L'indennità "nuovo carovita" che sarà corrisposta per le ore di effettivo lavoro, sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro, pertanto di essa non sarà tenuto conto nel calcolo del trattamento di quiescenza, della gratifica natalizia, delle ferie, ecc.

Detta indennità non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale o assicurativo.

ART. 3.

Il "nuovo carovita" fissato nella misura di cui all'articolo I, assorbe caropane relativa al lavoratore dipendente, assorbe inoltre fino alla concorrenza del loro ammontare, oltre il complemento carovita di cui all'articolo Provinciale 13/2/1945, ogni aumento di retribuzione corrisposto dall'azienda sia per propria iniziativa che per disposizioni generali succedute al 31/12/1944, e sarà calcolato nell'applicazione di eventuali future provvidenze, a favore dei lavoratori dell'industria derivanti da disposizioni di carattere generale comunque obbligatorio.

ART. 4.

Le ore di lavoro straordinario che abbiano carattere continuativo saranno retribuite con utando nella pagoraria anche l'indennità di presenza, l'indennità carovita di cui al D.L.L. 2/II/1944 n. 303 e l'indennità "nuovo carovita" aggiungendo cioè alla retribuzione maggiorata per lavoro straordinario un ottavo della indennità di presenza e di carovita e il "nuovo carovita" per ogni ora di lavoro straordinario effettuato. Le ore di lavoro straordinario saltuario o dipendenti da cause di forza maggiore continueranno ad essere retribuite in base ai criteri attualmente vigenti.

ART. 5.

A modifica delle disposizioni vigenti, l'indennità di presenza e l'indennità di carovita di cui al D.L.L. 2/II/1944 n. 303, saranno considerate come retribuzione agli effetti delle ferie, e per gli operai licenziati successivamente al 16/2/1945 del trattamento di quiescenza a loro spettante. A tale ultimo effetto l'anzianità di servizio del lavoratore licenziato dopo il 16/2/1945 sarà distinto in due periodi:

1) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31/12/1944, e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa quali l'indennità di presenza e quella di carovita di cui al D.L.L. 2/II/1944 n. 303.

2) per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/1943 l'indennità sarà commisurata alla nuova retribuzione, come indicata al 1° comma del presente articolo, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/1944.

ART. 6.

Il presente accordo entrerà in vigore in ogni sua parte dal giorno in cui il locale Ufficio del Genio Civile, riconoscendo le relative maggiorazioni sul costo della mano d'opera edile, garantirà la corrispondente rivalsa sugli enti appaltanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.to Fausto Mario
Vanni Vannuccio
Angelini Cesare

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
F.to Geom. R. Fambrini

IL CAPO GRUPPO INDUSTRIALI EDILI

Visto si ratifica -
Lucca, 1 maggio 1945

IL DIRETTORE
F.to dr. Mario Bonacchi

Approved, with corrections, for the Regional Commissioner May 25, 1945
RALPH R. SHALL Major. C.A.C. Regional Labor

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 Maggio 1945 in Lucca

t r a

l'Associazione degli Industriali di Lucca rappresentata dal Presidente Magg. Geom. Raffaello Pambrini con l'intervento di alcuni industriali esercenti l'industria cinematografica

e

La Camera Confederale del Lavoro di Lucca rappresentata dai Segretari Sigg. Angelini Cesare, Vanni Vannuccio e Fausto Mario, con l'intervento di alcuni lavoratori dipendenti da industrie dello spettacolo della Provincia di Lucca;

riconosciuta l'opportunità di procedere in via provvisoria all'adeguamento delle retribuzioni;

tenuto conto dell'aumento del costo della vita derivante dall'abolizione del prezzo politico del pane;

in base alle direttive di massima concordate in data 24 febbraio 1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro si è concenuto quanto appresso;

da valere per gli operai addetti alle industrie dello Spettacolo della Provincia di Lucca.

ART. 1.

Agli operai dipendenti da industrie dello Spettacolo della Provincia di Lucca sarà corrisposta una nuova indennità che si denominerà "nuovo carovita" fissata nella misura seguente;

Uomini oltre i 18 anni e donne capo famiglia oltre i 18 anni	= L. 14	l'ora
Donne non capo famiglia oltre i 18 anni		" 9 "
Uomini e donne fino ai 18 anni		" 5 "

Si intenderà capo famiglia la donna riconosciuta tale ai sensi della Legge sulla sseguu famigliari.

Agli operai retribuiti a settimana, a doppia settimana, a quindicina fissa, o a mese l'indennità di cui sopra verrà corrisposta sulla base dell'orario normale di lavoro settimanale.

ART. 2.

L'indennità "nuovo carovita", che sarà corrisposta per le ore di affettivo lavoro, sarà tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro; pertanto di essa non sarà tenuto conto nel ~~la~~ calcolo del trattamento di quiescenza, della gratifica natalizia, delle ferie, ecc.
Detta indennità non è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale e assicurativo.

ART. 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.to Vanni Vannuccio
Fausto Mario
Angelini Cesare

p. IL SINDACATO METALLURGICI DI LUCCA

F.to Del Guerra Cesare

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.to Tadini Alessandro

IL CASO GRUPPO INDUSTRIALI
MECCANICI

F.to Guglielmo Lenzi

APPROVED FOR THE REGIONAL COMMISSIONER MAY 19 1945

Per copia conforme

IL DIRETTORE
(dr. Mario Bianchi)

F.to Ralph R. Small
Major C.A.C.
Regional Labor Officer

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.ti Vanni Vannuccio
Angelini Cesare
Fausto Mario

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIAL
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

F.to Geom. Raffaello Fambrini

Visto, si ratifica,
Lucca, 28/5/1945

IL DIRETTORE
F.to dr. Mario Bonacchi

IL DIRETTORE REGIONALE
Visto si approva
F.to Geom. G. Luise

Per copia conforme.

IL SEGRETARIO
E.to dr. Enrico Lello

831

Amministrativi uomini
" donne
di età inferiore ai 18 anni

L. 728,00
" 604,80

L. 837,20
" 695,60

Tecnici uomini
" donne
Amministrativi uomini
" donne

" 481,60
" 448,00
" 481,60
" 425,60

" 553,84
" 515,20
" 553,84
" 489,44

3^a CATEGORIA

Impiegati d'ordine dai 21 compiuti
in poi

Tecnici uomini
" donne
Amministrativi gruppo a)
Uomini
donne
Amministrativi gruppo b)
Uomini
donne

" 759,00
" 529,00
" 759,00
" 437,00
" 632,50
" 379,50

" 872,85
" 608,35
" 872,85
" 502,55
" 727,37
" 436,42

Appartengono al gruppo B) gli impiega-
ti d'ordine adibiti a mansioni la cui
esecuzione non richiede un certo grado di
di preparazione e di autonomia.

Dai 18 anni compiuti ai 21
Tecnici uomini
" donne
Amministrativi uomini
" donne

" 431,25
" 345,00
" 431,25
" 345,00

" 495,93
" 396,75
" 495,93
" 396,75

Di età inferiore ai 18 anni
Tecnici uomini
" donne

" 287,50
" 287,50

" 330,62
" 330,62

Amministrativi uomini
" donne

" 287,50
L. 287,50

L. 330,62
" 330,62

Per tutti gli impiegati laureati
da non più di un anno per il tiro-
cinio della durata di un anno

" 896,00
" 1008,00

" 1030,40 per 1 pri
" 1159,20 per 1 sec

828

ati laureati
o per il tiro
i un anno

" 287,50
L. 287,50

" 896,00
" 1008,00

828

L. 330,62
" 330,62

" 1030,40 per i primi 6 mesi
" 1159,20 per i secondi 6 mesi

